

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5545

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SINISCALCO)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003

Presentato il 19 gennaio 2005

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione tra l'Italia ed il Congo per evitare le doppie imposizioni sul reddito si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. In tale

quadro, l'esigenza dell'Italia di dotarsi di un accordo nella materia con la Repubblica del Congo è giustificata dall'esigenza di creare un quadro normativo convenzionale, che ponga gli operatori economici italiani operanti in quel Paese, soprattutto

nel settore petrolifero, al riparo da situazioni discriminatorie rispetto alle analoghe imprese di altri Stati; le quali imprese traggono indiscutibili vantaggi dalle disposizioni pattizie che i loro governi hanno stipulato con la Repubblica congolese.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici della Convenzione, si rappresenta quanto segue.

La struttura convenzionale si rifà allo schema base degli accordi di specie, riconosciuto internazionalmente a livello OCSE.

La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L'ambito oggettivo di applicazione è limitato alla sola imposizione sui redditi, non essendosi riscontrato, in entrambi gli ordinamenti fiscali, alcun elemento di imposizione patrimoniale che potesse dare luogo a fenomeni di doppia imposizione.

Pertanto, per quanto riguarda le imposte specificamente considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'IRPEF e l'IRPEG.

La definizione di stabile organizzazione di cui all'articolo 5 ricalca quella utilizzata in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia dall'entrata in vigore della riforma tributaria del 1973, in accordo con la versione del 1963 del modello OCSE, che considera *a priori* stabili organizzazioni le fattispecie esemplificate.

Infatti, l'interpretazione dello schema OCSE del 1963 risulta più consona agli interessi delle Amministrazioni fiscali, in quanto l'onere di provare la sussistenza dei requisiti della stabile organizzazione ricade sul contribuente, a differenza di quanto avviene per le più recenti versioni dell'articolo sulla stabile organizzazione, per le quali l'onere della prova ricade sull'Amministrazione fiscale.

Per quanto attiene alla durata del cantiere di costruzione o di montaggio, ivi inclusa la fornitura di servizi a questo inerenti, è stato concordato un termine di sei mesi. Detto termine è peraltro conforme alla prassi negoziale italiana in uso

nella particolare area geografica cui appartiene il Congo.

D'altra parte, alle imprese che prestano servizi a società operanti nel settore petrolifero non è stata applicata la condizione temporale appena descritta, analogamente a quanto avviene per il trattato fiscale franco-congolese, allo scopo di far salvo il così detto « regime derogatorio » congolese, stabilito annualmente dalle leggi finanziarie, in riferimento al settore petrolifero stesso. A garanzia ed a tutela delle imprese italiane del settore, a loro sarà accordato, per effetto della clausola della nazione più favorita inclusa nel Protocollo aggiuntivo al punto *b)*, ogni eventuale miglior trattamento che le Autorità congolesi riserveranno a *partners* negoziali appartenenti all'OCSE.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. Allo scopo di far fronte alla particolare predetta esigenza delle imprese italiane, per quanto concerne la disciplina relativa ai redditi di impresa — sempre ricalcando le analoghe disposizioni franco-congolesi — nel Protocollo aggiuntivo è presente una disposizione, ai sensi della quale, nei contratti di appalto stipulati con imprese congolesi, i redditi attribuibili alle stabili organizzazioni italiane presenti in Congo, sono solo quelli riferibili a prestazioni effettivamente rese *in loco* e, di conseguenza, solo quelli riferibili alle parti di contratto effettivamente eseguite dalle stabili organizzazioni ivi situate.

In linea con le raccomandazioni OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8) sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. Nel punto *d)* del Protocollo aggiuntivo all'Accordo, viene inoltre evi-

denziato che gli utili comprendono anche quelli ricavati dalla medesima impresa tramite l'impiego di *containers* utilizzati per il trasporto di beni o merci.

Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate (articolo 9) — in linea con il testo base indicato dall'OCSE ai sensi del punto *e*) del Protocollo aggiuntivo, si consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dell'imposta percepita sugli utili accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione.

In ordine ai redditi di capitale, per quanto concerne dividendi e *royalties* (articoli 10 e 12) viene applicato il principio dell'imposizione concorrente, applicando tuttavia ritenute alla fonte entro limiti espressamente previsti allo scopo di facilitare i flussi finanziari fra i due Paesi.

In particolare, per i dividendi è stata lasciata facoltà, allo Stato della fonte, di applicare all'ammontare lordo degli stessi una ritenuta del 15 per cento, la quale si riduce all'8 per cento quando la società beneficiaria dei dividendi detiene almeno il 10 per cento del capitale della società da cui provengono.

È ridotta altresì alla misura del 10 per cento l'aliquota di imposta sulle sedi succursali (*branch tax*), dovuta sugli utili rimessi alla casa madre dalle stabili organizzazioni di imprese straniere, situate in Congo, in aggiunta all'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

In ordine alle *royalties*, la ritenuta alla fonte non può eccedere il limite del 10 per cento.

Per quanto concerne invece gli interessi (articolo 11) si applica esclusivamente il criterio impositivo della residenza, verificato che il sistema fiscale congolese è rispondente ai requisiti richiesti dalla no-

stra legislazione, allo scopo di non sottoporre ad imposizione alla fonte questa categoria reddituale.

Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), secondo il criterio raccomandato dall'OCSE, questa avviene:

se si tratta di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di « beni immobili, » ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nel Paese in cui questi sono situati;

se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa;

nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dall'impresa di navigazione;

in tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente.

L'articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, l'imposizione nel Paese di residenza; per aversi la tassabilità degli stessi redditi nel Paese di prestazione dell'attività, viene considerato il criterio della base fissa eventualmente utilizzata per l'esercizio della professione.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni) è regolato dall'articolo 15, il quale ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, prevede il verificarsi di tre condizioni:

a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, mentre l'articolo 17 stabilisce l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

È fatta eccezione per il « trattamento di fine rapporto » (TFR), la cui tassazione trova esplicita regolamentazione al paragrafo 3 dell'articolo 18, in armonia con il contenuto dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ciò allo scopo di evitare che il TFR venga considerato « remunerazione analoga alla pensione ». Tale disciplina ha intento di arginare eventuali comportamenti elusivi che possono essere adottati dalle imprese, quali il trasferimento all'estero del lavoratore dipendente, nell'arco temporale vicino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, evitando così la tassazione del TFR nello Stato di provenienza.

Per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, diversi dalle pensioni (articolo 19), questi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dello Stato pagatore, ovvero senza avere la nazionalità dello Stato pagatore sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto nello Stato da cui pro-

vengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene la pensione: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

Le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento e di ricerca (articolo 20) esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o un insegnante che è, o era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato, sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni. Tale limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da studenti o apprendisti (articolo 21), purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno.

I redditi diversi (articolo 22) da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente, ad esclusione dei redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, qualora il beneficiario, essendo residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato un'attività industriale o commerciale tramite una stabile organizzazione.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 23), in armonia con il nostro ordinamento e con la scelta adottata in tutte le altre Convenzioni concluse dall'Italia, è stata inserita la clausola del credito d'imposta ordinario.

La disposizione concernente l'Italia prevede, come di consueto, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera, alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Congo nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 24) sono state formulate in maniera sostanzialmente analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi di specie conclusi dall'Italia.

Allo scopo di dotare la Convenzione degli strumenti effettivi per realizzare il suo obiettivo principale — l'eliminazione della doppia imposizione — all'interno dell'articolo 25 sulle procedure amichevoli, definito secondo la struttura prevista dal recente modello OCSE, che assicura al contribuente maggiore fruibilità delle garanzie previste dalla norma, ai paragrafi 5-12 sono incluse alcune disposizioni concernenti la procedura arbitrale che — previo consenso di tutte le parti in causa circa il ricorso alla stessa — prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della procedura amichevole.

In ordine alle disposizioni in tema di cooperazione amministrativa (articolo 26), si fa presente che nell'opera di rafforzamento degli strumenti volti a combattere l'evasione e l'elusione fiscali, si è esteso lo

scambio di informazioni anche alle imposte non specificamente previste dalla Convenzione conformemente alla più recente versione del modello base di convenzione fiscale dell'OCSE.

Sono incluse inoltre nella Convenzione delle disposizioni (articolo 29) che prevedono e regolano, per i due Stati contraenti, la reciproca assistenza alla riscossione delle imposte.

Come già in precedenza evidenziato, alla Convenzione è stato aggiunto un Protocollo interpretativo ed integrativo.

Così delineati i tratti rilevanti della Convenzione in parola, si segnala infine che la sua entrata in vigore avverrà alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e sarà efficace a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione stessa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e il Congo, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

B) Analisi del quadro normativo.

Per quanto concerne l'Italia, il campo di applicazione della Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *(b)*, del testo parafato, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni dell'Accordo internazionale *de quo*, al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La Convenzione tra l'Italia e il Congo per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basato sul modello OCSE di Convenzione e non include, per quanto concerne il Congo, alcuna clausola cosiddetta « della nazione più favorita »; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Congo, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame, conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di

Italia e Congo, dall'attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni, curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni, viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e il Congo per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'Accordo in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa

alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Valgono al riguardo le considerazioni già svolte alla lettera C) del paragrafo 1.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera C) del paragrafo 1.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Congo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Brazzaville il 15 ottobre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL CONGO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana

ed

Il Governo della Repubblica del Congo

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Congo:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (l'impôt sur le revenu des personnes physiques);
- 2) l'imposta sugli utili delle società (l'impôt sur les bénéfices des sociétés);
- 3) la tassa speciale sulle società (la taxe spéciale sur les sociétés);
- 4) la tassa forfetaria sui salari (la taxe forfaitaire sur les salaires);
- 5) la tassa sul tirocinio (la taxe d'apprentissage)

ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta congolese");

b) per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Congo" designa la Repubblica del Congo e comprende il mare territoriale e, oltre a questo, le zone sulle quali la Repubblica del Congo, in conformità del diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovrastanti;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale nonché, oltre a questo, le zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Congo o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(segue art.3)

h) il termine "nazionali" designa:

- i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
- ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

- i) nel caso del Congo: il Ministero delle Finanze;
- ii) nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze;

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- h) un cantiere di costruzione o di montaggio e i servizi ad essi direttamente connessi la cui durata oltrepassa i sei mesi;

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

(segue art. 5)

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione. Una quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione della sede dell'impresa è imputata ai risultati delle diverse stabili organizzazioni in proporzione al volume d'affari realizzato da ciascuna di esse.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

(segue art. 7)

6. Per l'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9**IMPRESE ASSOCIATE****1. Allorché**

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) l'8 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che possiede direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

(segue art. 10)

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5, qualora una società residente di uno Stato eserciti nell'altro Stato un'attività industriale o commerciale attraverso una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di questa stabile organizzazione possono, dopo aver versato l'imposta sugli utili di detta stabile organizzazione, essere soggetti, in conformità con la legislazione di questo altro Stato, ad un'imposta la cui aliquota non può eccedere il 10 per cento (10%).

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione.
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di software, di pellicole cinematografiche e di ogni altra registrazione di suoni o immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito che dà luogo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

(segue art.12)

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una società il cui patrimonio è costituito essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 4 e che rappresentano una partecipazione di almeno il 25 per cento in una società residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTE E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della musica, della radio o della televisione, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi bensì ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui vengono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi, nonché gli stipendi, i salari e gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo o uno sportivo residenti di uno Stato ritrae dalle prestazioni personali esercitate nell'altro Stato, in tale qualità, sono imponibili soltanto nel primo Stato quando tali prestazioni esercitate nell'altro Stato sono finanziate con fondi pubblici del primo Stato, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o dei suoi enti locali.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, in uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi bensì ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili soltanto nell'altro Stato quando tale persona è finanziata con fondi pubblici di questo altro Stato, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato sono imponibili soltanto in questo Stato, a condizione che non derivino da contributi.
3. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nel primo Stato come indennità di liquidazione o remunerazione forfettaria di natura equivalente, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. L'espressione "indennità di liquidazione o di cessazione delle funzioni" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione delle funzioni o del rapporto di lavoro di una persona fisica.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:
 - i) ha la nazionalità di questo Stato, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o
 - ii) senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, o direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il beneficiario è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da cui derivano le pensioni.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore ai due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente non è imponible in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere la propria formazione, riceve in corrispettivo di servizi resi nel primo Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato, a condizione che tali servizi siano collegati ai suoi studi o alla sua formazione, o che la remunerazione di tali servizi sia necessaria per integrare le risorse di cui dispone per il suo mantenimento.

3. I vantaggi previsti dal presente articolo sono concessi soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente necessario per terminare l'istruzione o la formazione professionale. Tuttavia, in nessun caso una persona può usufruire dei suddetti vantaggi per un periodo di tempo superiore ai cinque anni consecutivi.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene generatore del reddito si ricollegli effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

DISPOSIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Nel caso del Congo:

i redditi provenienti dall'Italia ed imponibili in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili anche in Congo quando sono destinati a un residente del Congo; l'imposta italiana non è deducibile per il calcolo del reddito imponibile in Congo, ma il beneficiario ha diritto a un credito d'imposta imputabile sull'imposta congolese nella cui base sono compresi tali redditi.

Tale credito d'imposta è pari a:

- per i redditi di cui agli articoli 10 e 12, all'ammontare dell'imposta congolese corrispondente a tali redditi;
- per tutti gli altri redditi, all'ammontare dell'imposta congolese corrispondente. Tale disposizione si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 19, qualora il beneficiario sia un residente del Congo.

3. Nel caso dell'Italia:

Se un residente dell'Italia ritrae elementi di reddito che sono imponibili in Congo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Congo, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana imputabile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

(segue art. 23)

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

(segue art. 24)

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di giungere ad un accordo, così come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri che scambi di opinioni verbali possano facilitare tale accordo, tali scambi di opinioni possono aver luogo in seno ad una Commissione composta dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati contraenti non giungono a un accordo che elimini la doppia imposizione nei due anni successivi a partire dal giorno in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le autorità competenti possono istituire, per ogni caso speciale, una Commissione arbitrale incaricata di emettere un parere sul modo con cui eliminare la doppia imposizione, purché il contribuente o i contribuenti s'impegnino ad obbedire alle sue decisioni. L'istituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti interessate rinunciano in via preliminare, senza alcuna riserva o condizione, alle azioni giudiziarie pendenti innanzi il tribunale nazionale.

6. La commissione arbitrale è composta da tre membri designati nel modo seguente: ogni autorità competente designa un membro e i due membri designano di comune accordo il Presidente, che sarà scelto tra le personalità indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o a un Paese terzo.

(segue art. 25)

7. Al momento di emettere il suo parere, la Commissione applicherà le disposizioni della presente Convenzione e i principi generali del diritto internazionale, tenendo conto della legislazione interna degli Stati contraenti. Sarà la stessa Commissione a stabilire le norme della procedura arbitrale.

8. La persona interessata, dietro sua richiesta, può essere ascoltata o farsi rappresentare innanzi la Commissione. Se la Commissione ne richiede la presenza, la persona interessata è tenuta a comparire o a farsi rappresentare.

9. La Commissione esprime il suo parere entro sei mesi a partire dal giorno in cui le è stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice dei suoi membri. Il voto del Presidente è predominante nel caso in cui i membri designati dalle autorità competenti votino in modo diverso.

10. Entro sei mesi a partire dal giorno in cui la Commissione arbitrale ha emesso il suo parere, le autorità competenti delle parti interessate possono ancora adottare, di comune accordo, delle misure dirette ad eliminare la causa principale della controversia. Le misure così adottate possono non essere conformi al parere della Commissione arbitrale.

11. Nel caso in cui siano trascorsi i sei mesi successivi al giorno in cui la Commissione arbitrale ha emesso il suo parere e le autorità competenti delle parti interessate non siano giunte a un accordo per eliminare la causa principale della controversia, le autorità competenti devono conformarsi a tale parere e metterlo in atto.

12. Le spese sostenute per la procedura arbitrale sono ripartite in parti uguali tra gli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte menzionate nella prima frase, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

DOMANDE DI RIMBORSO

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per beneficiare delle esenzioni o riduzioni previste dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti fisseranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29

ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE

1. Gli Stati contraenti s'impegnano a prestarsi aiuto e assistenza per la riscossione sia delle imposte oggetto della presente Convenzione, che degli interessi, delle spese, delle differenze e delle maggiorazioni d'imposta.
2. Le autorità fiscali dello Stato a cui l'altro Stato ha richiesto aiuto e assistenza procederanno alla riscossione secondo le norme applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali di natura analoga. I crediti da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.
3. Le esecuzioni e i provvedimenti di attuazione avranno luogo dietro presentazione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi e, eventualmente, delle decisioni passate in giudicato.
4. Per quanto riguarda i crediti fiscali ancora suscettibili di ricorso, lo Stato creditore, a salvaguardia dei suoi diritti, può domandare all'altro Stato di notificare al debitore un'ingiunzione di pagamento o un titolo di esazione. Le contestazioni in merito alla fondatezza dei reclami che hanno motivato la notifica possono essere ascoltate soltanto innanzi la giurisdizione competente dello Stato richiedente.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena sarà possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 31

DENUNCIA


1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai redditi realizzati durante l'anno solare per la cui fine sarà stata notificata la denuncia o relativo all'esercizio contabile chiuso nel corso di tale anno.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.


Fatta a Brazzaville, il 15 Ottobre 2003, in duplice originale, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Gaetano LA PIANA

Per il Governo della
Repubblica del Congo



Raymond Serge BALI

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica del Congo e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica del Congo e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

a) ai sensi della presente Convenzione l'espressione "suddivisioni politiche" concerne unicamente la Repubblica italiana;

b) per quanto concerne l'articolo 5:

La condizione di durata di cui al paragrafo 2 g) non è applicabile alle società prestatrici di servizi residenti di uno Stato contraente qualora esse svolgano la loro attività per una società petrolifera residente dell'altro Stato contraente.

Qualora venga accordato dal Congo un regime convenzionale più favorevole ad un paese terzo membro dell'OCSE rispetto a quello previsto nel presente paragrafo, tale regime più favorevole si applicherà automaticamente all'Italia;

c) per quanto concerne l'articolo 7:

Quando un'impresa di uno Stato vende delle merci o svolge un'attività nell'altro Stato attraverso una stabile organizzazione, gli utili non sono calcolati sulla base dell'ammontare totale percepito dall'impresa, ma sono calcolati soltanto sulla base dei compensi da attribuire all'attività effettiva della stabile organizzazione per tali vendite o tale attività.

Nel caso di contratti di studio, di fornitura, di installazione o di costruzione di attrezzature o stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, qualora l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare totale del contratto, ma sono determinati unicamente sulla base della parte di contratto che è effettivamente eseguita da questa stabile organizzazione nello Stato in cui è situata tale stabile organizzazione.

Gli utili da attribuire alla parte di contratto che è eseguita dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui detta impresa è residente.

(segue Protocollo)

Al paragrafo 3, con il termine “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con l’attività della stabile organizzazione;

d) per quanto concerne l’articolo 8 :

Ai sensi del paragrafo 1, gli utili includono anche i redditi accessori derivanti ad un’impresa dall’impiego di container per il trasporto internazionale di beni e merci;

e) per quanto concerne l’articolo 9 :

Qualora uno Stato include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa in conseguenza, degli utili che sarebbero stati realizzati da questa impresa se le condizioni convenute con l’impresa dell’altro Stato contraente fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, l’altro Stato contraente procede ad una rettifica adeguata dell’ammontare dell’imposta percepita su tali utili, se detto altro Stato contraente ritiene giustificata tale rettifica. Per determinare questa rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti devono consultarsi tenendo conto delle disposizioni previste all’articolo 25 della presente Convenzione ;

f) per quanto concerne l’articolo 18 :


Nel paragrafo 2, l’espressione “a condizione che non derivino da contributi” si riferisce ai compensi aventi carattere di assistenza pubblica secondo la legislazione italiana ;

g) per quanto concerne l’articolo 28 :

La disposizione di cui al paragrafo 3 non esclude l’interpretazione secondo la quale la autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l’applicazione delle riduzioni d’imposta cui dà diritto la Convenzione.

Fatto a Brazzaville, il 15 Ottobre 2003, in duplice originale, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Per il Governo della
Repubblica Italiana



Gaetano LA PIANA



Per il Governo della
Repubblica del Congo



Raymond Serge BALE

(Cemento di 43pp)

